



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 01.02.2021

Info/25(R)/NUOVA DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI E TARI: Chiarimenti del MEF

**NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI E APPLICAZIONI DELLA TARI  
CHIARIMENTI DEL MEF**

**ESONERO DELL'INDUSTRIA SOLO PER LE SUPERFICI PRODUTTIVE**

Si ritorna sull'argomento affrontato nella nostra infoAMIS relativamente alle richieste di chiarimento avanzate dall'ANCI, riportata in calce, per aggiornare sulle risposte del MEF a tali dubbi interpretativi.

In occasione del Telefisco 2021, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia ha risposto ad una serie di importanti quesiti proposti dagli esperti e dai lettori del Sole 24 Ore, tra cui alcuni riguardanti le modifiche apportate al D.Lgs 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 in materia di rifiuti urbani e TARI.

In sintesi:

- E' stato chiesto (considerato in nuovo quadro normativo) se le attività industriali siano comunque tenute al pagamento della quota fissa e se le attività industriali, producendo comunque rifiuti urbani nei locali ed aree diverse da quelle destinate a lavorazioni industriali (come uffici, mense, eccetera), siano tenute a pagare anche la quota variabile con riferimento a tali superfici.
- Risposta: *“si ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali **le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall'applicazione della Tari.** Allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali. Resta impregiudicata, invece, **l'applicazione della Tari, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali”.***

**In altri termini, le imprese industriali devono continuare a pagare la Tari sulle aree diverse da quelle di lavorazione, anche dopo l'entrata in vigore della disciplina di cui al D.lgs 116/2020.**

- E' stato chiesto come operano le nuove norme sulla "uscita dal servizio pubblico" esplicitata dall'art. 198, comma 2-bis, cos' introdotto dal Dlgs 116/2020, nel caso di conferimento al recupero a gestori privati anche i fini delle nuove modalità di esclusione della quota variabile di tariffa.
- Risposta: Su tale punto il Dipartimento delle Finanze ha fatto un complicato excursus della normativa, confrontando l'art. 198 , comma 2-bis del novellato dlgs 152 e l'art. 1, comma 649, della legge 147/2013, sostenendo che le stesse hanno un ambito applicativo diverso e che in sostanza si deve dedurre che, **per evitare il pagamento di tutta la quota variabile della TARI** occorre che l'operatore economico **si impegni per cinque anni a conferire a un soggetto abilitato la totalità dei rifiuti urbani prodotti da destinare al recupero**. In mancanza di tale "avvio totale a recupero" dei rifiuti prodotti, si potrà solo applicare la riduzione (non esclusione) prevista dalla normativa Tari qualora sia dimostrato l'avvio al riciclo di tutto o parte dei rifiuti prodotti.

Questi chiarimenti lasciano comunque ancora profili chiari, in quanto nell'ottica del Mef, ai produttori di rifiuti simili agli urbani che recuperano anche il 90% dei rifiuti, senza riciclarli (?), non avrebbero diritto ad alcun abbattimento di tariffa.

Si rinvia sia la nota del MEF che l'articolo del Sole 24 ora pubblicato oggi.